I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1396/78 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78 (3), che stabilisce il sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio, non si applica agli sciroppi prodotti successivamente alla fase zucchero allo stato solido e ottenuti da barbabietole o canne raccolte nella Comunità, nonché agli sciroppi prodotti con zucchero preferenziale ; che l'evoluzione del mercato di tali sciroppi è caratterizzata da un aumento significativo della domanda che rende quindi necessari una produzione e un magazzinaggio sempre più importanti ; che per tale motivo occorre estendere a tali sciroppi il sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio ;

considerando che, in base all'articolo 38, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 3330/74 l'Italia è autorizzata ad accordare, nel corso della campagna saccarifera 1977/1978, quale aiuto di adattamento, un importo di 9,9 unità di conto, che è superiore a quello previsto al paragrafo 1 dello stesso articolo ; che i motivi che hanno condotto a tale misura sono tuttora validi e che è pertanto necessario prevedere una misura analoga per la campagna saccarifera 1978/1979, adeguata tuttavia all'attuale situazione del settore della barbabietola e dello zucchero in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 8*

1. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2, le spese di magazzinaggio :

— dello zucchero bianco,

— dello zucchero greggio,

— degli sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido,

— degli sciroppi ottenuti per soluzione dello zucchero allo stato solido,

fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri.

Le spese di magazzinaggio sono del pari rimborsate forfettariamente dagli Stati membri per lo zucchero preferenziale :

— importato sotto forma di zucchero greggio,

— importato sotto forma di zucchero bianco,

e per :

— lo zucchero bianco ottenuto da raffinazione nella Comunità dello zucchero preferenziale greggio,

— gli sciroppi ottenuti dopo soluzione nella Comunità di zucchero preferenziale,

— gli sciroppi ottenuti nella Comunità direttamente da zucchero greggio preferenziale.

Gli Stati membri riscuotono, secondo il caso, un contributo :

a) da ogni fabbricante di zucchero, secondo il caso :

— per unità di peso di zucchero prodotto,

— per unità di peso di sciroppi di cui al primo comma, prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali ;

(1) GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 43.
(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.

b) da ogni importatore di zucchero preferenziale, per unità di peso di zucchero importato e smerciato come tale ;

c) da ogni raffinatore di zucchero preferenziale, per unità di peso di zucchero raffinato, la fabbricazione degli sciroppi ottenuti direttamente da zucchero greggio preferenziale, ai fini della riscossione del contributo, si considera come raffinazione.

L'importo del rimborso è il medesimo per tutta la Comunità. Questa norma di uniformità si applica anche per il contributo applicabile in ognuno dei casi previsti, da una parte, alla lettera a) e, dall'altra, alle lettere b) e c).

2. Il paragrafo 1 non si applica né agli zuccheri addizionati con aromatizzanti o coloranti della voce 17.01 né agli sciroppi addizionati con aromatizzanti o coloranti della sottovoce 21.07 F IV della tariffa doganale comune.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione :

a) adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo ;

b) fissa contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati l'importo del rimborso.

L'importo del contributo è fissato annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 36. Le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura. ».

Articolo 2

L'articolo 38, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è sostituito dal testo seguente :

« 2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, durante la campagna saccarifera 1978/1979, l'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è di 11 unità di conto, una parte del quale può essere concessa all'industria di trasformazione. Tale importo si applica unicamente al quantitativo di barbabietole utilizzate per la produzione di 1 400 000 tonnellate di zucchero bianco. ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER